



COMUNE DI CAIVANO
Città metropolitana di Napoli

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
COMUNALE

Art. 1 - Obiettivo

1. Il Comune favorisce e valorizza l'iniziativa dei suoi cittadini e delle forme associative, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto comunale, quali soggetti pubblici o privati per lo svolgimento di specifiche attività, manifestazioni, eventi o iniziative di particolare rilevanza che siano rivolte all'intera collettività.
2. Per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio.
3. Il patrocinio costituisce un'attestazione di riconoscimento morale, apprezzamento, adesione e sostegno a specifiche iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, educative, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche, umanitarie, ambientali, turistiche, economiche e celebrative.

Art. 2 –Finalità del regolamento

1. Con il presente Regolamento vengono determinati i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio e vengono stabilite le regole per l'utilizzo dello stemma del Comune di Caivano su istanza di soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività tendenti a sviluppare e migliorare la qualità della vita, attraverso manifestazioni, congressi, concorsi ed ogni altra iniziativa che rivesta particolare interesse per la cittadinanza di Caivano.
3. La concessione del Patrocinio Comunale costituisce atto autonomo rispetto ad altre forme di intervento comunale, quali la concessione di contributi e benefici economici in forma diretta e/o indiretta, per le quali si rimanda alle disposizioni di riferimento.

Art. 3 – Definizione di Patrocinio

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per "Patrocinio" il riconoscimento ed il sostegno dell'Ente ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche ed umanitarie.
2. Il Patrocinio esprime l'interesse per le iniziative, di cui al comma 1, senza scopo di lucro, realizzate in tutto o in parte nel territorio comunale, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi e ritenute meritevoli per le loro finalità.
3. Il Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate interamente fuori dal territorio comunale quando le stesse siano di particolare valore morale o sociale o quando siano finalizzate a promuovere e valorizzare l'immagine del Comune di Caivano nel campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, socio assistenziale, dell'impegno civile e celebrativo, dello

sviluppo economico e turistico o comunque in settori di interesse comunale.

4. Il Patrocinio viene concesso solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.
5. Il Patrocinio è concesso con delibera di giunta comunale.

Art. 4 – Oggetto del Patrocinio

1. Possono essere oggetto di patrocinio attività e iniziative che non abbiano finalità lucrative, in particolare:
 - Attività e manifestazioni di carattere culturale quali manifestazioni musicali, teatrali, cinematografiche, audiovisive, convegni, congressi, iniziative di studio, ricerca, pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, presentazioni di libri, iniziative di promozione artistica e culturale, iniziative finalizzate alla tutela dei beni culturali e al sostegno e alla valorizzazione delle tradizioni locali e delle rievocazioni storiche;
 - Corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali; di norma non potranno essere oggetto di patrocinio corsi, seminari o altre iniziative simili che abbiano contenuto professionale o siano finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale, specie quando le stesse prevedano il pagamento di quote di partecipazione a carico dei partecipanti. Potranno essere previste deroghe per le iniziative formative che abbiano per oggetto temi o materie di particolare e significativa rilevanza per la comunità locale.
 - Attività e manifestazioni finalizzate al mantenimento e allo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, alla diffusione della cultura europea della cittadinanza, della cultura della pace e dei valori della solidarietà sociale;
 - Attività e manifestazioni di carattere sportivo;
 - Manifestazioni ed eventi finalizzati alla sensibilizzazione delle problematiche connesse alle politiche sociali;
 - Attività finalizzate alla valorizzazione dell'ambiente e del tessuto economico;
 - Attività finalizzate alla promozione turistica del territorio e delle sue risorse.

Art. 5 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del Patrocinio del Comune di Caivano:
 - a) associazioni, organizzazioni, comitati, enti e fondazioni senza fine di lucro;

- b) aziende pubbliche di servizi alla persona e alle singole persone operanti nel territorio del Comune di Caivano, oppure che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale o gli conferiscano prestigio;
- c) Società di capitali o di persone, per iniziative di carattere divulgativo che non perseguano il fine di lucro, con eccezione di quanto disposto al successivo art.7.
- d) Altri organismi no profit.

Art. 6 – Criteri per la concessione del Patrocinio

1. Il patrocinio comunale è concesso, a seguito di istruttoria svolta dal VII Settore, alle iniziative che soddisfino i seguenti requisiti:
 - apportino un significativo contributo in campo scientifico, culturale, sociale, turistico, economico, informativo e sportivo;
 - contribuiscano alla crescita e alla valorizzazione della Comunità locale, della relativa immagine, del relativo territorio e dei relativi prodotti;
 - siano coerenti con gli obiettivi, con le finalità istituzionali e con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
 - siano volte a promuovere l'immagine del Comune di Caivano in campo nazionale ed internazionale;
 - siano rilevanti per la comunità locale, in particolare sotto il profilo sociale e culturale;
2. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa e non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Nel caso in cui l'iniziativa debba essere ripetuta ovvero in caso di più iniziative, anche organizzate dal medesimo soggetto, è necessario inoltrare ex novo apposita e distinta richiesta di rilascio patrocinio.
3. La concessione del patrocinio non comporta l'esonero o l'esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, regolamenti e alle disposizioni dell'amministrazione comunale fatte salve le agevolazioni eventualmente previste dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, a favore di enti pubblici territoriali, associazioni, fondazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
4. Fatte salve le eventuali agevolazioni connesse al rilascio del patrocinio, previste in altri regolamenti comunali, la concessione del patrocinio non comporta, inoltre, la messa a disposizione gratuita di strutture, beni mobili o servizi di pertinenza dell'Ente né comporta la

partecipazione del Comune alle spese di organizzazione dell'iniziativa patrocinata. Pertanto, eventuali altri interventi da parte del Comune che l'organizzatore dell'iniziativa ritenesse funzionali o necessari alla realizzazione dell'evento, dovranno essere oggetto di autonoma e separata richiesta da inoltrarsi al servizio comunale di volta in volta competente.

5. L'Amministrazione è in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità inerente all'organizzazione della manifestazione.
6. Non sono ammesse al Patrocinio manifestazioni o iniziative di carattere:
 - Partitico o sindacale;
 - Lucrativo;
 - Palesemente non coincidente con le finalità del Comune;
 - Negativo per l'immagine dell'Amministrazione Comunale.
7. La data della manifestazione per la quale viene richiesto il Patrocinio non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate dal Comune o da esso in precedenza patrocinate.

Art. 7 - Concessione dei patrocini in casi eccezionali

1. In deroga a quanto stabilito dai precedenti articoli 5 e 6 l'Amministrazione Comunale, in presenza di situazioni eccezionali, può concedere il proprio patrocinio anche ad iniziative con profili commerciali e lucrativi solo quando le stesse risultino di particolare rilevanza per la comunità locale e siano comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune. Potranno inoltre essere patrocinate iniziative con profili commerciali, che soddisfino i requisiti di cui al precedente art. 5, i cui proventi siano devoluti, interamente o comunque in misura prevalente, a scopi benefici.
2. In tali casi, l'istanza di concessione del patrocinio dovrà contenere una dettagliata relazione che illustri i vantaggi derivanti all'amministrazione e alla comunità locale dell'iniziativa patrocinata e dia conto della destinazione a scopo benefico dei proventi connessi all'iniziativa.

Art. 8 – Ulteriori concessioni

1. La concessione del Patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento del Comune in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e di quello che potrebbe succedere al di fuori dei contenuti dello stesso.
2. Il Patrocinio consente agevolazioni tariffarie o di tasse comunali o nella misura in cui specifici

regolamenti comunali espressamente lo contemplino.

3. Il provvedimento di concessione del Patrocinio deve espressamente indicare le eventuali agevolazioni regolamentari che spettano al beneficiario.

Art. 9 – Modalità di presentazione delle domande

1. Le richieste di Patrocinio devono uniformarsi ai progetti ed ai programmi formulati dall'Amministrazione Comunale nella sua attività programmatica.
2. Le istanze per ottenere la concessione del Patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni devono essere indirizzate al Rappresentante legale dell'Ente.
3. Le richieste di patrocinio devono essere presentate secondo le seguenti modalità:
 - a) Le richieste relative ad iniziative o manifestazioni per lo svolgimento delle quali non siano necessarie autorizzazioni, concessioni o nulla osta, devono essere inoltrate, a mezzo posta ordinaria, tramite PEC all'Ufficio Protocollo, o consegna a mano, domanda scritta al Comune almeno 20 giorni prima della data della manifestazione.
 - b) L'istanza deve essere accompagnata da una relazione che illustri in maniera esauriente l'iniziativa oggetto dell'istanza con indicazione del programma e delle relative modalità di svolgimento al fine di consentire all'Amministrazione di valutarne l'ammissibilità. La relazione dovrà evidenziare le finalità dell'iniziativa e dovrà descrivere l'impatto che la stessa può avere sulla comunità locale e in altri contesti.

In particolare la relazione deve riportare:

- La data della manifestazione;
- L'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
- Il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
- Gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;
- L'esatta indicazione (tipologia, dimensioni, quantità) del materiale e degli eventuali interventi di supporto richiesti al Comune oltre al Patrocinio;
- Segnalazione degli eventuali interventi relativi al traffico cittadino ed al trasporto pubblico locale necessari per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa;
- Dichiarazione comprovante eventuali analoghe e contestuali richieste di Patrocinio ad altri Enti Pubblici;
- Elenco di eventuali sponsor;
- Richiesta di tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste per Legge;

– Ogni altra notizia utile.

4. Nella richiesta di patrocinio, il legale rappresentante ha l'obbligo di produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 con l'indicazione:
 - a) delle condanne penali riportate e dei provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 - b) dei procedimenti penali a proprio carico;
 - c) dell'assenza di cause di esclusione di cui all'art.94 del D.Lgs.36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
5. Il patrocinio non può essere concesso ai soggetti con condanne penali definitivamente accertate superiori ad anni tre e in presenza di cause di esclusione di cui all'art.94 del D.Lgs.36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
6. Le richieste dovranno essere firmate in originale dal legale rappresentante dell'ente o dell'Associazione o dal soggetto privato richiedente. Le stesse dovranno essere corredate dalla fotocopia del documento d'identità del richiedente
7. Unitamente alla domanda dovrà essere presentata la bozza di tutto il materiale pubblicitario destinato alla pubblicizzazione dell'iniziativa. Lo stesso dovrà essere esaminato dall'amministrazione prima della stampa definitiva e della relativa diffusione. L'apposizione dello stemma del Comune di Caivano sul materiale pubblicitario è consentita solo in caso di concessione del patrocinio. L'utilizzo improprio dello stemma del comune comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 del presente regolamento.
8. Il Settore competente verifica la completezza dell'istanza e dei documenti allegati. Qualora si ritenga necessario ai fini della valutazione dell'istanza potranno essere richiesti chiarimenti e/o documentazione integrativa. Potrà essere richiesta l'esibizione dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione o ente richiedente. Se anche a seguito di richiesta di integrazioni l'istanza dovesse risultare incompleta la stessa verrà ritenuta inammissibile e pertanto verrà rigettata.
9. Non verranno concessi patrocini per iniziative concluse o già avviate al momento della presentazione della domanda.

Art. 10 - Obblighi conseguenti alla concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio obbliga il beneficiario ad utilizzare lo stemma del Comune, come descritto all'art. 5 dello statuto comunale, negli strumenti comunicativi dell'iniziativa patrocinata

al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

2. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata e può stabilire che lo stesso sia affiancato da altri loghi connessi ad altre iniziative dell'Ente.
3. Il beneficiario, a conclusione dell'iniziativa, dovrà presentare all'amministrazione comunale, una relazione dalla quale dovrà emergere, in particolare, la ricaduta dell'evento sulla città e gli eventuali vantaggi per i cittadini e per l'Amministrazione stessa.

Art. 11 - Revoca del patrocinio

1. Il Rappresentante legale dell'Ente può, con atto motivato, revocare il patrocinio concesso a una iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune.
2. La revoca può essere inoltre disposta quando l'iniziativa risulti non corrispondente alle finalità indicate nella richiesta di concessione del patrocinio stesso.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art.12 - Sanzioni

1. L'utilizzo dello stemma del Comune di Caivano per pubblicizzare iniziative non patrocinate dall'Ente, come pure la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, è punito con la sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 (cento) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento) salvo l'accertamento di ulteriori responsabilità.
2. Qualora il beneficiario del patrocinio incorra in violazioni particolarmente gravi o in caso di reiterate violazioni a carico dello stesso soggetto, in aggiunta all'applicazione della sanzione di cui sopra, potrà vedersi negata la possibilità di accedere al beneficio del patrocinio per i due anni successivi.
3. Qualora l'utilizzo improprio del patrocinio leda in maniera rilevante l'immagine dell'Ente, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art. 13 - Trattamento dati

1. Il Comune di Caivano adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali dei beneficiari avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196, come specificato nell'informativa resa agli interessati.

2. Qualunque informazione relativa alle persone di cui l'Ufficio preposto venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni pubbliche che competono al Comune e con le modalità previste dalla vigente normativa in tema di tutela della riservatezza e dei dati personali.
3. I dati potranno essere comunicati per finalità istituzionali inerenti la specifica pratica ad altri Uffici Comunali e a Enti Pubblici diversi nei casi previsti dalla legge.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento abroga ogni precedente atto o provvedimento con esso incompatibile.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigente.

Art.15 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, entrerà in vigore il 15°giorno dall'esecutività della deliberazione ai sensi dell'art. 10 delle preleggi.

Allegato 1 – Modello A: Modulo richiesta di Patrocinio.

Allegato 2 – Modello B: Informativa sul trattamento dei dati personali



COMUNE DI CAIVANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Nominata con D.P.R. del 17 ottobre 2023)
Adottata con i poteri del Consiglio Comunale

N° 52 del 21/11/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE E DELL'UTILIZZO DELLO STEMMA.

L'anno duemilaventiquattro, addì ventuno del mese di Novembre alle ore 13:55 , nella sede del Comune di Caivano, si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 17.10.2023 composta da:

Nome	Presenza	Assenza
DISPENZA FILIPPO	P	
CALCATERRA SIMONETTA	P Da remoto	
ALICANDRO MAURIZIO	P	

Assiste Il Segretario Generale dott. Carlo Piscitelli, incaricato della redazione del verbale. Assume la Presidenza il dott. Filippo Dispenza nella qualità di componente più anziano d'età, ai sensi dell'art.1 comma 1 del D.M.Interno n. 523 del 28.07/1995. Il Presidente constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, dichiara aperta la seduta stessa, previa lettura dell'istruttoria predisposta dall'Ufficio competente e visti i pareri resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. n.267 del 18.8.2000, che attestano a mente del successivo art. 147 bis la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto, sulla deliberazione in oggetto.

Premesso che:

- L'art. 118, comma 1, della Costituzione attribuisce, in via di principio, ai Comuni tutte le funzioni amministrative e l'art.1, comma 1-bis, della legge n. 241 del 1990 contempla, in via preferenziale, lo svolgimento di funzioni amministrative mediante atti di natura non autoritativa;
- Ai comuni spetta la potestà regolamentare, costituzionalmente riconosciuta, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

Considerato che questo Ente intende approvare un regolamento che disciplini la concessione del patrocinio del Comune e dell'utilizzo dello stemma dell'Ente ad iniziative, manifestazioni ed eventi ritenuti di particolare rilevanza culturale, scientifica, sociale, educativa, sportiva, ambientale ed economica, promosse da soggetti pubblici e privati, organizzate anche al di fuori del territorio comunale che assumono un particolare rilievo istituzionale o rivestono contenuti e significati di interesse per la comunità locale.

Preso atto che al fine di promuovere l'iniziativa di cittadini, singoli o aggregati in gruppi o associazioni, nonché di soggetti pubblici o privati, per l'espletamento di attività di interesse sociale, culturale, ricreativa e sportiva, è importante che l'Ente sia dotato di un apposito Regolamento contenente le disposizioni in materia di accesso al beneficio che consentano di scindere la fattispecie di patrocinio con utilizzo dello stemma del Comune dalle mere autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni;

Ritenuto che la concessione del patrocinio è manifestazione del sostegno dell'Amministrazione all'iniziativa patrocinata e che tale decisione si esprime anche mediante concessione dell'utilizzo dello stemma del Comune su tutti gli strumenti comunicativi relativi all'iniziativa;

Visto lo schema di Regolamento predisposto dal 7°Settore- Servizi alla persona- e composto di nr. 15 articoli per la concessione del patrocinio comunale e dell'utilizzo dello stemma.

Visto il TUEL, approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs 165/2001;

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n. 11 del 18.04.2004 con il quale veniva conferito, alla sottoscritta Dott.ssa Anna Damiano, l'incarico di posizione organizzativa del 7° Settore;

Tutto ciò premesso e considerato;

SI PROPONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

1. di approvare la proposta in allegato di “*Regolamento comunale per la concessione del patrocinio ed utilizzo dello stemma*” e composto di nr. 15 articoli che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Dare atto che il regolamento entrerà in vigore il 15° giorno dall'esecutività della deliberazione ai sensi dell'art. 10 delle preleggi.

Il Responsabile del 7° Settore

Dott.ssa Anna Damiano

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione come sopra articolata;

Visto il parere favorevole espresso dal competente funzionario dell'Ente in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/00 e non essendo necessario il parere contabile;
con votazione unanime

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione come sopra articolata che nel presente dispositivo si intende integralmente riportata.

Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. F. Dispenza Dott.ssa S. Calcaterra Dott. M. Alicandro
(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Generale

dott. Carlo Piscitelli